

REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

COMUNE ONSERNONE

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Basi legali

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI), RS 817.024.1
- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)

Art. 2

Definizione e applicazione

- 1) L'Azienda comunale acqua potabile, in seguito denominata Azienda, è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- 2) L'Azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica ed è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Municipio e del Consiglio Comunale.
- 3) La costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione dell'Azienda ed i rapporti con gli utenti, riservate le leggi federali e cantonali con relative normative di applicazione in materia, sono regolati dal presente Regolamento.

Art. 3

Contabilità

La contabilità viene allestita in modo separato da quella comunale in modo da poter stabilire in ogni momento la situazione finanziaria e il bilancio d'esercizio.

L'amministrazione presenterà il proprio bilancio annuale con chiusura dei conti al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

Utile

L'Azienda è tenuta a costituire un'adeguata base finanziaria, in modo da consentire una gestione autonoma; l'eventuale utile è destinato alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio pubblico, alla riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale (ved. Art. 51).

Art. 5

Gestione e fornitura

- 1) L'Azienda provvede alla gestione degli acquedotti comunali, alla fornitura dell'acqua potabile ad uso pubblico e privato nel suo comprensorio e, secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni tariffarie di cui agli art. 52 e seguenti con diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, alle condizioni previste dal presente Regolamento.
- 2) L'Azienda assicura nella misura richiesta alle competenti autorità l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.
- 3) E' competenza dell'Azienda modificare ed ampliare la rete pubblica.

Art. 6

Organi dell'Azienda

- 1) Gli organi dell'Azienda sono:
 - Il Consiglio Comunale
 - Il Municipio
 - La Commissione della Gestione del Consiglio Comunale che funge da Commissione di Revisione
- 2) Il funzionamento degli stessi è retto dal Regolamento Comunale, dalle vigenti leggi cantonali in materia e dal presente Regolamento.

Art. 7
Competenze del Consiglio Comunale

- a) Adotta il Regolamento dell'Azienda, lo modifica e ne sospende l'applicazione,
- b) Esercita la sorveglianza sull'amministrazione,
- c) Esamina ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo e delibera sulla loro applicazione,
- d) Autorizza gli investimenti, accorda i crediti necessari straordinari per la manutenzione, le migliorie e l'ampliamento degli impianti, se del caso acconsente alla contrazione dei prestiti,
- e) Autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere.

Art. 8
Competenze del Municipio

- a) Rappresenta l'Azienda di fronte a terzi nelle opposizioni, nei ricorsi, e in giudizio,
- b) Amministra l'Azienda e gestisce gli impianti,
- c) Presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Azienda,
- d) Sottopone al Consiglio Comunale le richieste di crediti straordinari,
- e) Propone l'adozione dei Regolamenti e la loro modifica,
- f) Adotta le tariffe di cui al presente Regolamento
- g) Appalta lavori e forniture,
- h) Commina multe e ordina la riduzione, la limitazione della fornitura dell'acqua potabile,
- i) Sostiene, senza essere costretto all'obbligo di chiedere il consenso del Consiglio Comunale, le vertenze dipendenti da istanze di rigetto di opposizione, come pure azioni possessorie o provvisoriale causate da terzi,
- j) Dà le concessioni e stipula i contratti d'abbonamento,
- k) Delibera sulle opere e forniture necessarie il cui preventivo è inferiore a Fr 20'000.— per opera.

Art. 9
Commissione della Gestione

- 1) La Commissione della Gestione, nominata dal Consiglio Comunale, funge da organo di revisione,
- 2) Alla stessa sono sottoposte per esame tutte le richieste di credito, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Azienda,
- 3) L'Organo di Controllo Esterno presenta ogni anno il suo rapporto sul Consuntivo.

Art. 10
Il Segretario e il Responsabile

Il Segretario è, di regola, il segretario comunale.

Esso è nominato ogni quattro anni dal Municipio, entro quattro mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

Redige i verbali, tiene la corrispondenza, la contabilità e il controllo degli abbonati, classifica i documenti, cura l'incasso delle tasse ed effettua i pagamenti secondo l'ordine del Municipio, allestisce il preventivo ed il consuntivo dell'Azienda.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è il capo degli operai dell'azienda.

CAPITOLO II IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 11 Il complesso dell'Azienda

Il complesso dell'Azienda comprende:

- Le sorgenti
- I serbatoi
- Le tubazioni principali di adduzione e la rete di distribuzione
- Tutti gli altri manufatti ed installazioni esistenti alle captazioni e lungo le tubazioni principali e di distribuzione
- L'inventario in attrezzi e materiali

Art. 12 Rete delle condotte

- 1) La rete pubblica comprende le condotte principali, le condotte di distribuzione, gli idranti e le fontane.
- 2) Le condotte principali di collegamento fanno parte dei raccordi di base e su di esse non possono essere eseguiti allacciamenti. Eccezioni possono essere fatte quando non pregiudicano il buon funzionamento degli impianti.
- 3) Le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali e di distribuzione sono stabiliti dall'Azienda in conformità delle prescrizioni cantonali e secondo delle direttive della SSGA.
- 4)

Art. 13 Utilizzazione dei sedimi privati

- 1) Riservate le disposizioni del CCS (art. 676, 691, 742) i proprietari sono tenuti ad accordare i diritti di passaggio sui loro fondi per le condotte posate su sedimi privati e per la loro manutenzione.
- 2) I Proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere all'Azienda la posa delle targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

Art. 14 Manutenzione di manovra

- 1) La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda.
- 2) La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale dell'Azienda.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 Concessione

- 1) Tutti gli edifici adibiti ad abitazione devono essere allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, con l'impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede, ai sensi dell'art. 39 della Legge Sanitaria del 18.4.1989. Le concessioni d'acqua per uso domestico avranno la precedenza su qualsiasi altra concessione. Le spese per l'allacciamento della tubazione privata alla condotta principale, per l'esecuzione dell'impianto privato e la relativa manutenzione sono a carico del privato.
- 2) Per ogni proprietà privata è di regola eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino al rubinetto d'arresto. Salvo casi speciali, di regola è concesso un solo attacco per ogni singola proprietà. E' vietato al privato innestare diramazioni prima del rubinetto di arresto: tuttavia l'Azienda può eseguire diramazioni del genere per ragioni tecniche. L'Azienda determina il diametro del tubo di allacciamento. In prossimità della condotta principale, nella tubazione di allacciamento, sarà inserita una saracinesca di tipo stradale. All'interno dello stabile saranno collocati un rubinetto di arresto e di scarico come pure una valvola di ritenuta; l'obbligo di applicare quest'ultima vale anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.). L'Azienda può imporre altri accorgimenti tecnici che si rendessero necessari.

Art. 16 Uso privato

- 1) Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni e riattazioni, dopo il rubinetto di arresto è necessario lasciare uno spazio adatto per l'eventuale introduzione del contatore. Gli impianti devono essere eseguiti secondo le norme del Regolamento dell'Azienda e le direttive per l'esecuzione delle installazioni per l'acqua potabile della SSIGA. L'allacciamento deve essere eseguito da un installatore autorizzato, sotto la sorveglianza di un incaricato dell'Azienda e previo avviso di almeno 5 giorni. Le spese di allacciamento dalla condotta principale al rubinetto di arresto sono a carico del proprietario del fondo.
- 2) L'obbligo di servirsi unicamente dell'acqua potabile dell'Azienda è esteso a tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati nel territorio del Comune, lungo la rete di distribuzione dell'Azienda, alle condizioni del presente Regolamento.
- 3) L'utente ha diritto ad usare l'acqua unitamente per gli scopi previsti dal contratto di abbonamento e perciò non può lasciarla defluire oltre il necessario consumo. La concessione dell'uso a terzi è vietata.

Art. 17 Uso ristretto

Tutte le apparecchiature che si trovano sulla condotta principale nonché le saracinesche e i raccordi possono essere usati e manipolati esclusivamente dagli operatori autorizzati dall'Azienda. Gli idranti possono anche essere manipolati dai militi del Corpo Pompieri.

Art. 18

Proprietà Privata

I Responsabili dell'Azienda hanno il diritto di accedere alla proprietà privata dove esistono impianti di acqua potabile, in qualsiasi momento, allo scopo di controllare il funzionamento, verificare il contratto di abbonamento e nel caso di sospetti abusi. Il rifiuto del libero accesso avrà come conseguenza l'immediata limitazione della fornitura d'acqua, garantendo un minimo vitale di erogazione per le economie domestiche. Per gli altri casi la sospensione completa dell'erogazione dell'acqua.

Art. 19

Sospensione

L'abbonato non può pretendere indennizzo alcuno nei casi di limitazioni del consumo o di sospensione dell'erogazione dipendenti da mancanza d'acqua, da esigenze di manutenzione o da modifica degli impianti e da cause di forza maggiore. Nel caso di scarsità d'acqua dovuta a siccità o altra causa, sono di regola limitate o sospese dapprima le forniture a scopo industriale, alle piscine, alle aziende agricole, e da ultimo alle economie domestiche. Nella misura in cui le particolari circostanze lo permettano, gli utenti sono tempestivamente avvisati di ogni interruzione, limitazione o sospensione della fornitura d'acqua.

Art. 20

Tubi pescanti

E' vietato lasciar collegati ai rubinetti ogni sorta di tubi pescanti in recipienti con liquidi impuri, lavatoi, in fusti o in cisterne agricole, onde escludere la possibilità di aspirazione nella rete di liquidi inquinanti e pericolosi per la salute pubblica.

Art. 21

Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Art. 22

Captazioni dell'acqua dal sottosuolo

La concessione per la captazione d'acqua di falda è di competenza del Cantone. Il Municipio, nell'ambito della procedura, formula un suo preavviso.

Art. 23

Fontane pubbliche

- 1) La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche è affidata all'Azienda.
- 2) La manutenzione e la pulizia delle stesse è di competenza dell'Azienda.
- 3) Il quantitativo dell'acqua di ogni fontana è subordinato all'economia della rete e alla buona distribuzione dell'acqua agli utenti.

- 4) Alle fontane pubbliche è proibito lavare e fare il bagno.
- 5) In caso di scarsità d'acqua la fornitura alle fontane può essere sospesa.
- 6) In caso di ripetuti abusi, le fontane saranno chiuse senza preavviso alcuno.

Art. 24 **Idranti**

- 1) Gli idranti possono essere adoperati esclusivamente dai militi del Corpo Pompieri nell'esercizio delle sue competenze.
- 2) L'Azienda può concedere eccezionalmente un uso diverso per scopi pubblici.
- 3) L'Azienda si assume la regolare manutenzione e si rende garante del loro perfetto funzionamento.
- 4) La fornitura temporanea di acqua a cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti per scopi non attinenti al loro normale uso, necessita dell'autorizzazione dell'Azienda.

CAPITOLO IV **CONCESSIONI E ABBONAMENTI**

Art. 25 **Contratto di abbonamento**

- 1) La domanda di abbonamento va inoltrata in forma scritta all'Azienda. Essa deve essere corredata da un piano d'installazione. Il proprietario dell'immobile è garante a ogni effetto del presente regolamento.
- 2) L'abbonamento verrà verificato ogni 4 anni a partire dalla data di allestimento.
- 3) Per ogni casa, appartamento o altro impianto verrà allestito un abbonamento. L'abbonato e il proprietario dello stabile sono tenuti ed obbligati a comunicare all'Azienda, sotto la comminatoria dell'art. 61 del presente Regolamento, ogni cambiamento intervenuto nell'impianto. I rubinetti o impianti non notificati saranno ripresi al momento del controllo quadriennale o intermedio e tassati retroattivamente a partire dalla data dell'avvenuto cambiamento, se accertabile, o a partire dalla data del precedente controllo dell'abbonamento.
- 4) La concessione d'acqua per l'alimentazione di piscine con oltre 10 m³ di volume utile è subordinata all'installazione di un impianto di riciclo, di filtrazione e di disinfezione. Il riempimento delle piscine deve essere preventivamente notificato all'Azienda che stabilirà quando tale operazione potrà essere effettuata.

Art. 26 **Modifiche impianto**

L'Azienda può modificare in ogni tempo i propri impianti. Le eventuali spese di adattamento degli allacciamenti privati resi indispensabili da siffatte modifiche sono a carico dell'Azienda. Le spese per eventuali altre sistemazioni o migliorie che fossero eseguite in quest'occasione dal proprietario sono invece a carico di quest'ultimo. Gli impianti esistenti possono essere modificati dal proprietario solo con il consenso scritto dell'Azienda.

Art. 27
Concessione

- 1) L'utilizzazione dell'acqua potabile è concessa ai proprietari di fondi e di stabili siti nel comprensorio di distribuzione comunale, sul percorso della rete di distribuzione, alle condizioni fissate dal presente Regolamento.
- 2) Qualora la tubazione comunale non potesse essere congiunta all'immobile senza attraversare proprietà private, la concessione sarà data solo quando il proprietario avrà dimostrato di aver acquisito il diritto di attraversare la proprietà intermedia.

Art. 28
Durata e disdetta del contratto

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione. Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto 30 giorni prima della sua scadenza.

Art. 29
Responsabilità dei proprietari

- 1) Il proprietario risponde verso l'Azienda di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente di tutti i suoi impianti.
- 2) Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati a utilizzare le sue installazioni.
- 3) Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo d'acqua, tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.
- 4) I proprietari degli stabili sono responsabili del pagamento delle tasse d'utenza dei loro affittuari o beneficiari.

Art. 30
Fornitura a terzi

- 1) Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà. Essa può essere concessa solo eccezionalmente, previa richiesta scritta all'Azienda ed a condizioni da stabilirsi.
- 2) E' vietato derivare acqua dagli impianti con mezzi di fortuna e all'insaputa dell'Azienda.

Art. 31
Manipolazioni abusive

- 1) Chi preleva acqua potabile dalla rete senza l'autorizzazione dell'Azienda è tenuto al pagamento delle spese di ripristino e può essere perseguito penalmente. Inoltre è tenuto al pagamento della tassa di allacciamento, come pure alla tassa di utenza per il periodo di cui ha beneficiato illegalmente della fornitura d'acqua.
- 2) E' vietata la manipolazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda agli impianti di sua proprietà.
- 3) E' vietato aprire saracinesche o altri impianti piombati.

Art. 32
Responsabilità solidale

- 1) I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili solidalmente degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e del pagamento delle relative tasse.
- 2) Il proprietario risponde per l'inquilino inadempiente.

Art. 33
Cambiamenti di proprietà

- 1) Il cambiamento di proprietà deve esser notificato immediatamente all'Azienda, in forma scritta, dal precedente proprietario.
- 2) Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per il pagamento delle tasse arretrate dal momento della vendita fino alla stesura del nuovo abbonamento.
- 3) Gli eredi ed i successori degli utenti e dei proprietari subentrano nei diritti e negli oneri derivanti dalla concessione, a meno che l'abbonamento preveda altrimenti.

CAPITOLO V
EROGAZIONE DELL'ACQUA

Art. 34
Erogazione

La distribuzione dell'acqua è erogata in permanenza alla pressione della rete per usi domestici, agricoli, industriali con tariffa forfettaria secondo le condizioni del contratto di abbonamento.

Art. 35
Qualità dell'acqua

- 1) La fornitura dell'acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque.
- 2) L'Azienda non si assume responsabilità per eventuali irregolarità di pressione, di temperatura, per la qualità, neppure per eventuali danni ad acquari, vivai o culture dovuti alla presenza nell'acqua di residui o di componenti che potrebbero essere usati per la depurazione dell'acqua erogata.

Art. 36
Erogazione dell'acqua

- 1) Nel comprensorio di distribuzione, sussiste l'obbligo di fornitura dell'acqua potabile da parte dell'Azienda.
- 2) L'Azienda può limitare o interrompere l'erogazione dell'acqua o prendere altre misure ritenute necessarie a disciplinare le modalità di fornitura e all'uso in caso di carenza.
- 3) In caso di carenza d'acqua, la precedenza nell'erogazione è data alle economie domestiche, riservato l'approvvigionamento ai servizi pubblici di sicurezza (pompieri, polizia, ecc.) come pure ai posti sanitari.
- 4) Sono riservate eventuali disposizioni speciali per i Monti nel periodo invernale a secondo delle necessità in modo speciale a dipendenza di gelo o altri casi particolari. E' pure facoltà dell'Azienda limitare o vietare l'uso dell'acqua durante tutto l'anno a dipendenza

di casi speciali come siccità, lavori straordinari, valanghe, o altro. L'approvvigionamento d'emergenza con acqua è compito dell'Azienda.

- 5) Le limitazioni o le interruzioni previste saranno annunciate con avviso agli albi comunali e nel limite del possibile agli utenti interessati.

Art. 37

Obbligo di avvertimento

Ogni guasto, disfunzione o anomalia che fossero riscontrati alla rete o agli impianti devono essere notificati all'Azienda dal proprietario del fondo o dal suo rappresentante legale o dall'utente.

Art. 38

Responsabilità

- 1) L'Azienda non assume alcuna responsabilità per danni proveniente da interruzioni o mancanza d'erogazione dell'acqua.
- 2) L'Azienda non è responsabile per i danni cagionati dalla mancanza d'apparecchi di riduzione di pressione, gelo, sovrappressioni, di altre cause ed in modo speciale per danni cagionati per l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

CAPITOLO VI ALLACCIAMENTI

Art. 39

Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento va inoltrata all'Azienda dal proprietario dello stabile o terreno, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando:

- a) La natura dell'immobile interessato (uso abitativo, uso industriale o altro), il relativo numero di mappa e la località dove viene eseguito l'impianto;
- b) La natura ed il numero dei rubinetti e di eventuali apparecchiature speciali,
- c) La funzione ed il numero dei locali,
- d) Su planimetria, il punto esatto del collegamento con la rete pubblica, il diametro richiesto per la tubazione di allacciamento, l'ubicazione della saracina esterna ed il nome dell'installatore incaricato di eseguire gli impianti interni,
- e) La concessione ha la validità di 3 anni. Decorso questo periodo, senza che l'allacciamento sia stato eseguito, la concessione scade e si dovrà inoltrare una nuova domanda all'Azienda che si pronuncerà per una nuova concessione e relativa nuova tassa. Eventuali tasse già versate saranno considerate.

Art. 40

Condotte di distribuzione

- 1) L'Azienda determina il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento privato,
- 2) Nessun lavoro può essere iniziato prima dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'allacciamento.

Art. 41
Esecuzione

- 1) L'allacciamento, a partire dalla rete di distribuzione comunale esistente, fino alla saracina d'entrata viene effettuato dagli installatori autorizzati dall'Azienda a spese del proprietario.
- 2) La condotta di allacciamento rimane di proprietà dell'utente che provvede alla sua manutenzione.
- 3) Una saracina dovrà essere possibilmente posata sulla tubazione privata sul confine con la proprietà pubblica, in ogni caso all'entrata del manufatto.

Art. 42
Condizioni tecniche

- 1) Generalmente ogni immobile possiede un suo proprio allacciamento.
- 2) Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare una condotta a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno.

Art. 43
Modifica diramazioni private e posa apparecchi

- 1) Qualora su domanda di utenti occorra modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente va a carico del privato.
- 2) L'Azienda può obbligare, dove lo ritenesse necessario, al rifacimento di condotte private alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia dalla SSIGA.
- 3) E' pure a carico del privato la posa di apparecchi, come riduttori di pressione o altro, per il buon funzionamento degli impianti interni ed esterni degli stabili, in particolare oltre i riduttori di pressione, chiavi di arresto, di diramazioni o simili.

CAPITOLO VII
INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 44
Definizione

- 1) Sono installazioni interne e di proprietà del privato tutte le condotte e gli impianti eseguiti a partire dal collettore principale o di diramazione.
- 2) Tutti gli impianti e relative modifiche devono essere effettuati solo da installatori autorizzati dall'Azienda ed eseguiti a regola d'arte in conformità delle prescrizioni emanate dalla Società Svizzera per l'industria e l'Acqua Potabile. L'abbonato sarà tenuto responsabile per eventuali danni provocati all'Azienda a seguito di manomissioni o modifiche di impianti di sua proprietà. Prima di ogni lavoro il proprietario, l'utente o il rappresentante deve farne notifica all'Azienda, come pure a lavoro ultimato, per il relativo controllo e collaudo.

Art. 45
Esecuzione collaudo

- 1) L'Azienda collauda ogni installazione prima della messa in funzione, la fornitura di acqua avverrà solo dopo il collaudo con risultato positivo.
- 2) La richiesta di collaudo va inoltrata dall'installatore che ha eseguito l'impianto. Il collaudo avviene entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di collaudo.

Art. 46
Valvole di ritenuta e pericolo di gelo

- 1) Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta e del regolatore di pressione, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.
- 2) La valvola di ritenuta ed il regolatore di pressione sono pure obbligatori per gli allacciamenti temporanei, attività agricole, ecc.
- 3) Gli apparecchi e le condotte esposti a pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati prima dell'inverno; l'abbonato è responsabile di tutti i danni, in particolare è vietato durante il periodo invernale lasciar scorrere acqua per evitare il gelo alle tubazioni, le stesse, se usate, dovranno essere convenientemente isolate onde evitare consumo d'acqua inutile.
- 4) Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento. L'Azienda può ordinare in ogni tempo cambiamenti, completazioni, manutenzioni o quant'altro al caso necessario per il buon funzionamento degli impianti.

Art. 47
Piscine

- 1) La costruzione o la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.
- 2) La richiesta di costruzione va presentata secondo la procedura con la domanda di costruzione.
- 3) Il riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione dell'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine, così da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.
- 4) E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti.
- 5) Il Municipio può emettere regolamentazioni restrittive in merito al riempimento delle piscine tramite ordinanza municipale.

Art. 48
Casi di avaria

I proprietari devono accordare al personale dell'Azienda l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per controllo o rilevamenti di eventuali perdite.

Art. 49
Nuove condotte

Per la proprietà ove manca tuttora la condotta ed ove ne fosse reso necessario il prolungamento per la fornitura dell'acqua, sarà facoltà dell'Azienda di accordare la concessione. Le spese di costruzione e manutenzione sono a carico del richiedente. Trattandosi di zone con probabile sviluppo edilizio, l'Azienda ha la facoltà di fare posare una tubazione di diametro superiore da quella richiesta dall'interessato.

Solo la maggior spesa per questa maggiorata tubazione sarà assunta dall'Azienda e la tubazione resterà di proprietà dell'Azienda stessa, che ne assumerà la manutenzione.

Art. 50
Messa fuori esercizio

Allacciamenti non più utilizzati o messi fuori esercizio saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura del personale dell'Azienda e a spese dei proprietari interessati.

Art. 51
Controlli

- 1) Il personale dell'Azienda deve poter accedere in ogni tempo alle installazioni interne delle quali si riserva le ispezioni, previo tempestivo avvertimento ai proprietari o al rappresentante legale.
- 2) Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione, o presentano difetti, l'Azienda richiederà al proprietario a modifica o la riparazione.
- 3) In caso di mancata esecuzione o se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete o pericoli, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua.
- 4) Ove venisse constatato un abuso da parte dell'utente la fornitura sarà sospesa fino al risarcimento dei danni, riservato la contravvenzione e in casi gravi, l'azione penale.

Art. 52
Manutenzione e proprietà tubazione

- 1) La manutenzione delle tubazioni è:
 - a) A carico dell'Azienda fino alla diramazione della tubazione principale,
 - b) La manutenzione è a carico del privato dalla diramazione della tubazione principale al rubinetto d'arresto come pure la manutenzione dei propri impianti a partire dal rubinetto di arresto fino all'interno del proprio stabile. In caso di rotture e di perdite, l'Azienda è autorizzata a sostituirsi ai privati nella riparazione delle condotte. Al proprietario saranno addebitate le relative spese.

CAPITOLO VIII FINANZIAMENTO

Art. 53 Autonomia finanziaria

- 1) L'Azienda deve essere, per principio, finanziariamente ed economicamente indipendente e provvedere in modo autonomo, al finanziamento delle installazioni, al loro esercizio e manutenzione.
- 2) Per la copertura delle spese l'Azienda dispone delle possibilità previste dal presente Regolamento.
- 3) L'utile risultante dal bilancio annuale, dedotti gli ammortamenti supplementari, è destinato in primo luogo alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio pubblico, in secondo luogo esso contribuisce alla riduzione delle tariffe, la rimanenza è devoluta a favore dell'erario comunale.
- 4) L'eventuale passivo risultante dal conto consuntivo annuale è coperto dalla cassa comunale.

Art.54 Tasse di allacciamento

1) Le tariffe di allacciamenti sono le seguenti:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Per ogni casa, singolo appartamento o simile | da Fr. 200.—a Fr. 300.— |
| b) Tassa base per commerci, negozi, ristoranti, officine, aziende Agricole e simili | da Fr. 300.—a Fr. 400.— |
| c) Tassa base per cantieri, baracche da cantiere, roulotte e simili | da Fr. 100.—a Fr. 200.— |
| d) Allacciamenti diversi non a scopo commerciale o agricolo (ad esempio orti, giardini, locali, laboratori, ripostigli, autorimesse, box e simili) separati dall'abitazione | da Fr. 200.—a Fr. 250.— |
- 2) La tassa si computa per vano. E' considerato vano anche un allacciamento esterno.
 - 3) La tassa unica di allacciamento è fatturata al proprietario richiedente, anche se, all'emissione della fattura, l'immobile ha cambiato proprietà.
 - 4) Il Municipio stabilisce la modalità della tassa mediante ordinanza.

Art. 55 Tassa di collaudo

L'Azienda per ogni installazione riscuote una tassa di collaudo a carico del proprietario di Fr. 50.—.

Art. 56 Tariffe

- 1) Le tariffe d'utilizzazione si compongono di una tassa base e di una tassa di consumo. Il Municipio nell'ambito delle sue competenze adatterà le tariffe per l'uso dell'acqua entro i sottoindicati limiti.
Per casi transitori o speciali l'Azienda deciderà volta per volta entro i parametri sottoesposti.

- 2) Il tariffario adottato dal Municipio sarà pubblicato, nei termini previsti dalla legge, agli albi comunali del Comune.
- 3) Lo spazio tra i minimi ed i massimi permette all'Azienda di tenere conto annualmente, del suo fabbisogno.
- 4) Tutte le tasse vengono incassate dal Municipio indipendentemente dal fatto che lo stabile allacciato sia abitato o meno tutto l'anno.
- 5) Tutte le tasse sono dovute dal proprietario ed inviate allo stesso che procederà direttamente a rimetterle, se del caso, al beneficiario o all'inquilino.

Art. 57 **Tassa base**

La tassa base è voluta per coprire i costi dell'Azienda al fine di garantire la copertura delle spese generali per il suo regolare funzionamento.

Le tariffe annuali sono le seguenti:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Per ogni casa, singolo appartamento o simile | da Fr. 120.— a Fr. 200.— |
| b) Tassa base per commerci, negozi, ristoranti, officine e simili | da Fr. 150.— a Fr. 300.— |
| c) Tassa base per aziende agricole o simili | da Fr. 150.— a Fr. 300.— |
| d) Tassa base per cantieri, baracche da cantiere, roulotte e simili | da Fr. 120.— a Fr. 200.— |
| e) Allacciamenti diversi non a scopo commerciale o agricolo
(ad esempio orti, giardini, locali, laboratori, ripostigli,
autorimesse, box e simili) separati dall'abitazione | da Fr. 50.— a Fr. 100.— |

Uso inferiore all'anno si fattura anno intero (Art. 54. 4)

Art. 58 **Tassa di consumo**

La tassa di consumo per ogni rubinetto in assenza del contatore è voluta per tassare equamente il presumibile maggior consumo.

- | | |
|--|------------------------|
| a) Per ogni rubinetto installato, lavastoviglie, lavatrici e simili. Sono parificati ad un rubinetto 5 vaschette per abbeveratoi per aziende agricole: | da Fr. 15.— a Fr. 30.— |
| b) Per piscine al m ³ | da Fr. 2.— a Fr. 10.— |
| c) Per cantieri ad uso temporaneo, per ogni rubinetto | da Fr. 15.— a Fr. 30.— |
| d) Per casi non contemplati nel presente articolo, a Dipendenza dello scopo e del consumo, a giudizio del Municipio | da Fr. 15.— a Fr.30.— |

CAPITOLO IX PROTEZIONE DELLE ACQUE

Art. 59 Principio

- 1) Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.
- 2) L'Azienda promuove l'adozione di tutte le misure di protezione delle acque, in particolar modo quelle a favore di acque del sottosuolo suscettibili di essere captate.

Art. 60 Inquinamento delle condotte e eliminazione dei rifiuti

- 1) E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.
- 2) I depositi e i rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi natura, che possono provocare inquinamento devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali in materia.

Art. 61 Protezione delle sorgenti e acquedotti

Per quanto concerne la protezione delle sorgenti si fa capo alle leggi federali, cantonali e comunali in materia.

CAPITOLO X NORME PENALI-RICORSI

Art. 62 Generale

Ogni infrazione al presente Regolamento è passibile di sanzione e non libera l'utente dagli impegni nei confronti dell'Azienda.

Art. 63 Proprietà

I proprietari di immobili sono responsabili per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del presente Regolamento, un eventuale loro diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Art. 64

Multa

- 1) I lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale, eseguiti senza la necessaria autorizzazione, senza il collaudo dell'impianto, nonché tutte le infrazioni al presente Regolamento, possono essere punite dal Municipio con una multa proporzionata alla gravità dell'infrazione, fino ad un massimo di Fr. 10'000.—.
- 2) Restano impregiudicati l'eventuale richiesta di rimborso delle tasse eluse, il risarcimento di eventuali danni e nei casi gravi l'azione penale.

Art. 65

Altri interventi

- 1) Il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che sono in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le prescrizioni della Società Svizzera per l'Industria del Gas e dell'Acqua Potabile.
- 2) L'ordine è impartito sotto la comminatoria
 - a) Della pena prevista dall'art. 292 del Codice Penale Svizzero per casi di disobbedienza a decisione dell'Autorità.
 - b) Che la demolizione viene eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

CAPITLO XI PROCEDURE D'INCASSO

Art. 66

Incasso tasse

- 1) L'incasso delle singole tasse è regolato dal tariffario emanato dal Municipio.
- 2) La fatturazione avviene annualmente.
- 3) Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione senza deduzione alcuna.
- 4) Per eventuali reclami fa stato l'articolo 65 del presente Regolamento.
- 5) La notifica della tassa cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge Federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 67

Procedura di incasso

- 1) Se un utente è in ritardo con il pagamento, dopo il richiamo, l'Azienda gli invia la diffida scritta, intimandogli un termine di 15 giorni per l'esecuzione del pagamento.
- 2) Trascorso infruttuoso questo termine, essa procede in via esecutiva, addebitando gli interessi di mora a partire dalla scadenza del termine di pagamenti.
- 3) Le spese relative sono a carico dell'utente o del proprietario.
- 4) In caso di procedura d'incasso infruttuosa l'Azienda, può disporre per la riduzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione per le economie domestiche. Per altri casi la sospensione completa di erogazione dell'acqua.

CAPITOLO XII RECLAMI E RICORSI

Art. 68 Ricorso

Contro la decisione di contravvenzione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

Art. 69 Reclami

- 1) Contro tutte le altre decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni.
- 2) Contro la decisione municipale è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI COMPLETIVE

Art. 70 Allargamento dell'Azienda

- 1) Il Municipio è autorizzato a predisporre gli atti necessari per ogni allargamento dell'Azienda come pure per la ripresa di altre Aziende, Consorzi o simili per la fornitura dell'acqua potabile.
- 2) L'allargamento e le sue modalità sono decise dal Consiglio Comunale.

Art. 71 Captazioni private preesistenti

- 1) Eventuali diritti di captazioni preesistenti mantengono la loro validità alla condizione che l'acqua soddisfi i requisiti della potabilità da verificarsi con prelievi ed analisi eseguiti periodicamente dal Laboratorio Cantonale d'Igiene.
- 2) I costi per prelievi e analisi sono totalmente a carico del proprietario.
- 3) E' comunque assolutamente vietato ogni collegamento tra reti private e reti comunali.
- 4) Tutti gli impianti devono essere conformi al presente Regolamento.
- 5) Non sono ammessi nuovi allacciamenti ad altri utenti.

CAPITLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 18.11.2016 con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica dell'Autorità Cantonale.
- 2) Così risolto dal Consiglio Comunale in data 18.11.2016
- 3) Approvato dall'Autorità Cantonale in data 18.01.2017

Per il Municipio
Il Sindaco
Cristiano Terribilini

La Segretaria:
Leila Mordasini